Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Foggia

Via V. Acquaviva, 48 - 71121 FOGGIA
Tel. (0881) 743481 - fax (0881) 718070
e-mail: omceofg@omceofg.it
PEC: segreteria.fg@pec.omceo.it
Sito internet: www.omceofg.it

DETERMINA N. 12 del 01/10/2026

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, della Determina n. 7 del 15/07/2026 avente ad oggetto "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dell'incarico professionale all'ing. Carlo Paoletti per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto legislativo, avente ad oggetto servizi di ingegneria e supporto tecnico alle attività dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia" - CIG BC79857A3B.

P R E M E S S E

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 79 del 24 novembre 2025, con la quale è stata autorizzata l'attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di ingegneria e di supporto tecnico necessari alla realizzazione degli interventi programmati dall'Ente;

RICHIAMATA la propria Determina n. 7 del 15/07/2026, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'ing. Carlo Paoletti, codice fiscale [redacted] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n[redacted], dell'incarico professionale disciplinato da un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto, per un importo massimo stimato di € 139.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, ed è stato approvato il relativo schema di Accordo Quadro;

DATO ATTO che per la suddetta procedura è stato acquisito, in data 14/07/2026, il CIG BC79857A3B e che il Contratto di Accordo Quadro è stato stipulato tra le parti mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata SIMOG33 in uso presso l'Ente e acquisito al protocollo dell'Ente n. 2454 P del 23/07/2026;

DATO ATTO, altresì, che in esecuzione del predetto Accordo Quadro non è stato affidato alcun Contratto Attuativo, non è stata resa alcuna prestazione e, in conformità al punto 4 del dispositivo della Determina n. 7/2026, non è stato assunto alcun impegno di spesa;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi del paragrafo 2.1 del Capitolato e Condizioni Contrattuali dell'Accordo Quadro, specificamente approvato dalle parti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Accordo Quadro non attribuisce al Professionista alcun diritto di esclusiva né impone all'Ente alcun obbligo di affidamento dei Contratti Attuativi, senza che il Professionista possa vantare nei confronti dell'Ente alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di altra natura;

CONSIDERATO che, a seguito di successivo riesame degli atti d'ufficio, è emerso che l'ing. Carlo Paoletti, a far data dal 1° luglio 2023, data di acquisto di efficacia del D.Lgs. 36/2023, è risultato destinatario da parte dell'Ente di tre affidamenti diretti di incarichi professionali, disposti tra luglio 2024 e luglio 2025, rientranti nel medesimo settore dei servizi di ingegneria e architettura, e che, pertanto, l'affidamento diretto disposto con la Determina n. 7/2026 in favore del medesimo professionista, quale contraente uscente, individuato fiduciariamente e senza alcun confronto concorrenziale, si pone in contrasto con il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non ricorrendo i presupposti per la deroga di cui al comma 4 del medesimo articolo, atteso che la motivazione contenuta negli atti della procedura, fondata sulla fiducia e sulla pregressa esperienza del professionista, non dà conto della struttura del mercato né dell'effettiva assenza di alternative, la cui insussistenza è peraltro confermata dalle oltre venti candidature pervenute a seguito dell'Avviso di cui appresso;

CONSIDERATO che, all'esito del riesame, in coerenza con l'indirizzo espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/09/2026, si è ritenuto necessario individuare l'affidatario dell'Accordo Quadro previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in attuazione del suddetto indirizzo, l'Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 17/08/2026, previa comunicazione all'Ordine degli Ingegneri e all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Foggia

Via V. Acquaviva, 48 - 71121 FOGGIA
Tel. (0881) 743481 - fax (0881) 718070
e-mail: omceofg@omceofg.it
PEC: segreteria.fg@pec.omceo.it
Sito internet: www.omceofg.it

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento di un Accordo Quadro per servizi di ingegneria e architettura, prot. n. 2586 P del 17/08/2026, con scadenza fissata al 01/09/2026, aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, a seguito del quale sono pervenute oltre venti candidature, tra le quali quella dell'ing. Carlo Paoletti;

CONSIDERATO che la procedura avviata con il predetto Avviso, aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti senza alcuna limitazione numerica e fondata su criteri di selezione predeterminati e oggettivi, soddisfa la ratio del principio di rotazione, volta a evitare il consolidarsi di rendite di posizione derivanti da scelte discrezionali della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, e che pertanto tutte le candidature in possesso dei requisiti, ivi compresa quella dell'ing. Carlo Paoletti, possono essere ammesse alla successiva fase di selezione;

VISTO l'art. 21-nonies della L. 241/1990, ai sensi del quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato;

RITENUTO che sussistano, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, in quanto: a) la Determina n. 7/2026 è viziata per violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023; b) sussiste un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, a che un Accordo Quadro di durata pluriennale e di importo prossimo alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 sia affidato previo confronto concorrenziale, garantendo l'apertura al mercato e prevenendo il consolidarsi di posizioni di vantaggio in capo al medesimo operatore, nonché i conseguenti rischi di contenzioso e di rilievi da parte delle autorità di vigilanza; c) il presente provvedimento interviene entro un termine ragionevole, essendo decorsi meno di tre mesi dall'adozione dell'atto annullato; d) l'affidamento del professionista risulta recessivo rispetto all'interesse pubblico, non essendo stato affidato alcun Contratto Attuativo né resa alcuna prestazione e non attribuendo l'Accordo Quadro, ai sensi del paragrafo 2.1 del Capitolato, alcun diritto all'affidamento dei Contratti Attuativi; e) l'interessato potrà comunque concorrere all'affidamento nell'ambito della procedura aperta di cui all'Avviso prot. n. 2586 P del 17/08/2026;

DATO ATTO che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 241/1990, che non consentono la previa comunicazione di avvio, in quanto è in corso la procedura di cui all'Avviso prot. n. 2586 P del 17/08/2026, avente il medesimo oggetto dell'affidamento disposto con la Determina n. 7/2026, e la contestuale pendenza dei due procedimenti determina una situazione di incertezza giuridica che occorre rimuovere senza indugio, a tutela dei candidati e dell'Ente; e che, in ogni caso, l'annullamento non arreca pregiudizio patrimoniale all'interessato, non essendo stato affidato alcun Contratto Attuativo né resa alcuna prestazione;

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14), l'annullamento d'ufficio del provvedimento di affidamento è consentito anche dopo la stipula del contratto e ne determina la caducazione, per il venir meno del necessario presupposto provvedimentale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, quale organo che ha emanato l'atto annullato, e dichiarata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI la L. 7 agosto 1990, n. 241, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 3, 15, 49, 50 e 59, e il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Foggia

Via V. Acquaviva, 48 - 71121 FOGGIA
Tel. (0881) 743481 - fax (0881) 718070
e-mail: omceofg@omceofg.it
PEC: segreteria.fg@pec.omceo.it
Sito internet: www.omceofg.it

Per le motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la Determina n. 7 del 15/07/2026 avente ad oggetto l'affidamento diretto all'ing. Carlo Paoletti dell'incarico professionale disciplinato dall'Accordo Quadro per servizi di ingegneria e supporto tecnico e, per l'effetto, tutti gli atti conseguenti, con conseguente caducazione del Contratto di Accordo Quadro stipulato e acquisito al prot. n. 2454 P del 23/07/2026, che cessa di produrre effetti;
2. di dare atto che in esecuzione dell'Accordo Quadro non sono stati affidati Contratti Attuativi, né rese prestazioni, né assunti impegni di spesa e che, pertanto, dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente;
3. di provvedere, tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata SIMOG33 in uso presso l'Ente, interoperante con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC, agli adempimenti necessari alla cancellazione del CIG BC79857A3B ovvero, qualora la cancellazione non sia più consentita dallo stato della procedura, alla trasmissione delle schede informative relative alla conclusione anticipata del contratto;
4. di notificare il presente provvedimento all'ing. Carlo Paoletti a mezzo PEC, dandogli facoltà di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento, ai fini dell'eventuale riesame;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Direttivo per la presa d'atto nella prima seduta utile;
6. di dare atto che l'individuazione dell'affidatario dell'Accordo Quadro avverrà all'esito della procedura avviata con l'Avviso prot. n. 2586 P del 17/08/2026, con separato provvedimento, nel rispetto dei criteri predeterminati nell'Avviso medesimo, cui potranno partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, ivi compreso l'ing. Carlo Paoletti;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 33/2013;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Foggia

Il Funzionario Amministrativo
e Responsabile Unico del Progetto
Daniela Nazzaro

DANIELA
NAZZARO
01.10.2026
15:18:03
GMT+02:00